

De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, dopo le parole: della persona *aggiungere le seguenti:* e dei diritti fondamentali di cui alla Parte prima della Costituzione.

13. 4. Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, dopo le parole: della persona *aggiungere le seguenti:* , in modo particolare dei diritti di cui all'articolo 14 della Costituzione,

13. 5. Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, dopo le parole: della persona *aggiungere le seguenti:* , in modo particolare dei diritti di cui all'articolo 15 della Costituzione,

13. 6. Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, dopo le parole: della persona *aggiungere le seguenti:* , in modo particolare dei diritti di cui all'articolo 19 della Costituzione,

13. 7. Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni,

Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, dopo le parole: della persona *aggiungere le seguenti:* , in modo particolare dei diritti di cui all'articolo 21 della Costituzione,

13. 8. Lusetti, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, dopo le parole: della persona *aggiungere le seguenti:* e della famiglia e la tutela dei minori.

13. 9. Colasio, Carra, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche radiotelevisive.

13. 10. Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, sostituire le parole: anche radiotelevisive *con le seguenti:* e in particolare nel settore radiotelevisivo.

13. 11. Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Commissione parlamentare di vigilanza e alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle norme relative al divieto di posizione dominante sulle concentrazioni nel settore radiotelevisivo riferito all'anno precedente.

13. 16. Giulietti, Panattoni, Rognoni, Grignaffini, Raffaldini, Martella, Tidei, Mazzarello, Sasso, Tocci, Carli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I provvedimenti di licenza ed autorizzazione generale sono rilasciati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

13. 17. Giulietti, Panattoni, Rognoni, Grignaffini, Susini, De Luca, Tidei, Raffaldini.

Sopprimere il comma 2.

13. 12. Pasetto, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, sopprimere le parole: nel settore radiotelevisivo.

13. 13. Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, sopprimere le parole: al Garante per la protezione dei dati personali ed.

13. 14. Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Mor-

gando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, sopprimere le parole: ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

13. 15. Maccanico, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

ART. 14.

(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni).

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dagli articoli 15 e 16.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui

agli articoli 15 e 16 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di poter superare, prevedibilmente, i limiti di cui agli articoli 15 e 16, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio ed indicando l'impresa o il gruppo di imprese ed il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.

5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel sistema integrato delle comunicazioni»; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: « , ai fini della presente legge, » sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO II

TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

ART. 14.

(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni).

Sopprimerlo.

* **14. 1.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimerlo.

* **14. 11.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimerlo.

* **14. 30.** Carra, Bogi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14 (*Tutela del pluralismo e della concorrenza nel mercato radiotelevisivo via etere terrestre in tecnica digitale*) — 1. Il sistema radiotelevisivo in tecnica digitale è informato, sia nella fase di sperimentazione sia successivamente all'effettivo completo passaggio dalla diffusione televisiva terrestre in tecnica analogica a quella digitale, al pluralismo delle fonti ed alla concorrenza effettiva fra le emittenti che utilizzano reti via etere terrestre, via cavo e via satellite.

2. Fermi restando i poteri e le funzioni dell'Autorità della concorrenza e del mercato con riferimento ai singoli mercati, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora accerti l'esistenza di una concorrenza effettiva, valuta le posizioni di mercato di cui al comma successivo con riferimento al mercato delle reti distributive del segnale televisivo digitale via cavo, via satellite e su radiofrequenze terrestri. Qualora l'Autorità verifichi l'assenza di una effettiva concorrenza tra mezzi distributivi dei programmi televisivi via cavo, via satellite e su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale, valuta la posizione di mercato di cui al comma successivo avendo riguardo ad ogni singolo mezzo distributivo dei programmi.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora, anche con riferimento alla fase di sperimentazione delle diffusioni via etere terrestre in tecnica

digitale, accerti che un operatore detiene una posizione dominante singola o congiunta sul mercato delle reti di trasmissione televisive digitali come individuato ai sensi del comma precedente, impone a tale operatore obblighi di trasparenza, non discriminazione e remunerazione dei soli costi incrementali di lungo periodo per la realizzazione dell'infrastruttura, accertati mediante separazione societaria.

4. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza individuale per l'uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica digitale sono tenuti a riservare all'interno dei propri blocchi di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che godono di diritti di esclusiva sono tenute a costituire società separate per lo svolgimento di qualsiasi attività nel settore della diffusione televisiva via etere terrestre in tecnica digitale.

14. 12. Panattoni, Albonetti, Giulietti, Duca, Grignaffini, Rognoni, Bellillo, Mazzuca Poggiolini, Cima.

Sopprimere il comma 1.

14. 13. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, premettere le parole:
Ferme restando le disposizioni della legge 31 luglio 1997, n. 249,

14. 2. Gentiloni Silveri, Carra, Colasio, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni,

Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, dopo le parole: sono tenuti a notificare *aggiungere le seguenti:* , entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti,

14. 18. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, dopo le parole: sono tenuti a notificare *aggiungere le seguenti:* , entro dieci giorni dalla data di adozione dei relativi atti,

14. 17. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, dopo le parole: sono tenuti a notificare *aggiungere le seguenti:* , entro quindici giorni dalla data di adozione dei relativi atti,

14. 16. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, dopo le parole: sono tenuti a notificare *aggiungere le seguenti:* , entro venti giorni dalla data di adozione dei relativi atti,

14. 15. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, dopo le parole: sono tenuti a notificare *aggiungere le seguenti:* , entro trenta giorni dalla data di adozione dei relativi atti,

- 14. 14.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere il comma 2.

- 14. 19.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, sostituire le parole: o, periodicamente *con le seguenti:* e, ogni due mesi.

- 14. 3.** Gentiloni Silveri, Carra, Colasio, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, sostituire le parole: o, periodicamente *con le seguenti:* e, ogni tre mesi.

- 14. 4.** Gentiloni Silveri, Carra, Colasio, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, sostituire le parole: o, periodicamente *con le seguenti:* e, ogni sei mesi.

- 14. 5.** Gentiloni Silveri, Carra, Colasio, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Mor-

gando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, dopo la parola: verifica *aggiungere la seguente:* preventivamente.

- 14. 6.** Gentiloni Silveri, Carra, Colasio, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, dopo le parole: posizioni dominanti *aggiungere le seguenti:* e di controllo ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni,

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: di cui agli articoli 15 e 16 *aggiungere le seguenti:* o le disposizioni in materia di posizioni dominanti e di controllo di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni,

- 14. 7.** Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Colasio, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, dopo le parole: posizioni dominanti *aggiungere le seguenti:* e di controllo.

- 14. 8.** Gentiloni Silveri, Carra, Colasio, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Sopprimere il comma 3.

14. 20. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: articoli 15 e 16 con le seguenti: articoli 15, 16 e 16-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Limiti al cumulo di testate quotidiane). — 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 25 per cento ».

14. 24. De Laurentiis, Volontè, Giuseppe Gianni, Ranieli, Dorina Bianchi.

Al comma 3, sostituire le parole: adotta un atto di pubblico richiamo con le seguenti: blocca, temporaneamente, le acquisizioni.

14. 9. Lusetti, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Maccanico, Pasetto, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. L'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, qualora, anche con riferimento alla fase di sperimentazione delle diffusioni via etere terrestre in tecnica digitale, accerti che un operatore detiene una posizione dominante singola o congiunta nel mercato delle reti di trasmissione televisiva digitale, impone a tale operatore obblighi di trasparenza, non discriminazione e remunerazione dei soli

costi incrementati di lungo periodo per la realizzazione dell'infrastruttura, accertati mediante separazione societaria.

3-ter. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza individuale per l'uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica digitale sono tenuti a riservare all'interno dei propri blocchi di diffusione pari opportunità o comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3-quater. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

14. 23. Di Gioia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora, anche con riferimento alla fase di sperimentazione delle diffusioni via etere terrestre in tecnica digitale, accerti che un operatore detiene una posizione dominante singola o congiunta nel mercato delle reti di trasmissione televisive digitali, impone a tale operatore obblighi di trasparenza, non discriminazione e remunerazione dei soli costi incrementali di lungo periodo per la realizzazione dell'infrastruttura, accertati mediante separazione societaria.

14. 10. Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale e mediante un'analisi dei mercati, l'esistenza di una concorrenza effettiva ai sensi del comma 2.

14. 25. Rognoni.

Sopprimere il comma 4.

14. 21. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere il comma 5.

14. 22. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 4)

**ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

(Limiti al cumulo dei programmi televisivi o radiofonici).

1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

(Limiti al cumulo dei programmi televisivi o radiofonici).

Sopprimerlo.

* **15. 1.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimerlo.

* **15. 6.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimerlo.

* **15. 25.** Carra, Bogi.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15 (Divieto di posizioni dominanti).

— 1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione del sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

3. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari

al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi come descritti all'articolo 2, comma 8, lettera a), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997 n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16.

15. 8. Giulietti, Grignaffini, Panattoni, Raffaldini, Duca, Mazzarello, Tocci, Susini, Mazzuca Poggiolini.

(Approvato)

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15. — 1. Alla fine del 2003, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non potrà essere titolare di concessioni o autorizzazioni che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri. Le reti in eccesso potranno continuare le loro trasmissioni su frequenze satellitari dalla data del 1° gennaio 2004.

15. 7. Giordano.

Al comma 1, dopo le parole: fornitore di contenuti aggiungere le seguenti: , nonché uno stesso operatore di rete.

15. 2. Pasetto, Gentiloni Silveri, Colasio, Maccanico, Carra, Lusetti, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici con le seguenti: più del 5 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 10 per cento dei programmi radiofonici.

15. 16. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più 20 per cento dei programmi radiofonici con le seguenti: più del 5 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento dei programmi radiofonici.

15. 23. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi con le seguenti: più del 5 per cento del totale dei programmi televisivi.

15. 15. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1 sostituire le parole: più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici *con le seguenti:* più del 10 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 10 per cento dei programmi radiofonici.

15. 14. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici *con le seguenti:* più del 10 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento dei programmi radiofonici.

15. 22. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici *con le seguenti:* più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 5 per cento dei programmi radiofonici.

15. 21. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici *con le seguenti:* più del 15 per cento del totale dei programmi

televisivi o più del 10 per cento dei programmi radiofonici.

15. 12. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici *con le seguenti:* più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento dei programmi radiofonici.

* **15. 19.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici *con le seguenti:* più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento dei programmi radiofonici.

* **15. 3.** Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Albonetti, Carra, Maccanico, Colasio, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Francis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici *con le seguenti:* più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento dei programmi radiofonici.

* **15. 10.** Di Gioia.

Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici *con le seguenti:* più del 15 per cento del totale dei programmi

televisivi o più del 15 per cento dei programmi radiofonici.

* **15. 11.** Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi *con le seguenti:* più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi.

15. 20. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento dei programmi radiofonici *con le seguenti:* più del 5 per cento dei programmi radiofonici.

15. 17. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento dei programmi radiofonici *con le seguenti:* più del 10 per cento dei programmi radiofonici.

15. 13. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento dei programmi radiofonici *con le seguenti:* più del 15 per cento dei programmi radiofonici.

15. 18. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza individuale per

l'uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica digitale sono tenuti a riservare all'interno dei propri blocchi di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva a condizione eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. 4. Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Colasio, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento di cui al comma 1, non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.

15. 5. Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Colasio, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL CODICE DELLA RADIOTELEVISIONE

ART. 17.

(Delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione).

1. Il Governo, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

emana, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione dei pareri previsti al comma 3, un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di radiotelevisione, denominato « codice della radiotelevisione », coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.

2. Il codice della radiotelevisione indica anche i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale. A tale fine sono da qualificare come principi fondamentali quelli posti dal Capo I ed i seguenti principi:

a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) attribuzione ad organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;

d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;

e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;

f) ulteriori principi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza;

tenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.

3. Lo schema del decreto di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: « Conferenza Stato-regioni », è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.

4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO III

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL CODICE DELLA RADIOTELEVISIONE

ART. 17.

(Delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione).

Sopprimerlo.

* **17. 1.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimerlo.

* **17. 31.** Panattoni, Rognoni, Albonetti, Grignaffini, Duca, De Luca, Lolli, Susini, Raffaldini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Duca, Mazzarello, Susini, Tidei.

Sopprimerlo.

* **17. 32.** Giordano.

Sopprimerlo.

* **17. 98.** Carra, Bogi.

Sopprimere il comma 1.

17. 33. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole da: « Il Governo sino a: regolamentari con le seguenti: Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative.

Conseguentemente al comma 3, primo periodo, dopo la parola: decreto aggiungere la seguente: legislativo.

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: i testi con le seguenti: il testo.

17. 201. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: emana fino a: testo unico delle con le seguenti: presenta alle Camere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge recanti.

17. 2. Rizzo, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro 3 mesi.

17. 34. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro 4 mesi.

17. 35. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro 5 mesi.

17. 36. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro 6 mesi.

17. 37. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro 7 mesi.

17. 38. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso,

Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro 8 mesi.

17. 39. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro 9 mesi.

17. 40. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro 10 mesi.

17. 41. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro 11 mesi.

17. 42. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere le parole: , previa acquisizione dei pareri previsti al comma 3.

17. 91. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni,

Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tucillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: denominato « codice della radiotelevisione ».

17. 92. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tucillo.

Al comma 1, sostituire le parole: codice della radiotelevisione con le seguenti: testo unico della radiotelevisione.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: codice con le seguenti: testo unico;

alla rubrica, sostituire la parola: codice con le seguenti: testo unico.

17. 93. Boato.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

* **17. 3.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

* **17. 43.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, sostituire l'alinella con il seguente:

« 2. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia

di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale e provinciale, quelli posti dal Capo I e quelli di seguito elencati ».

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: a organi della regione o degli enti locali delle competenze con le seguenti: alla legge regionale dell'individuazione dell'Ente competente;

dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) attribuzione alla legge regionale dell'individuazione dell'Ente competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di impianti radioelettrici ed alla modifica della funzionalità tecnico-operativa finalizzata agli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f), e comma 2;

alla lettera c), sostituire le parole: ad organi della regione o degli enti locali delle competenze con le seguenti: alla legge regionale dell'individuazione dell'Ente competente.

** **17. 94.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tucillo.

Al comma 2, sostituire l'alinella con il seguente:

« 2. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale e provinciale, quelli posti dal Capo I e quelli di seguito elencati ».

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: a organi della regione o degli enti locali delle competenze con le seguenti: alla legge regionale dell'individuazione dell'Ente competente;

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) attribuzione alla legge regionale dell'individuazione dell'ente competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di impianti radioelettrici ed alla modifica della funzionalità tecnico-operativa finalizzata agli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f), e comma 2;

alla lettera c), sostituire le parole: ad organi della regione o degli enti locali delle competenze con le seguenti: alla legge regionale dell'individuazione dell'Ente competente.

**** 17. 95.** Boato.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: codice con le seguenti: testo Unico.

Conseguentemente:

nella rubrica dell'articolo, sostituire la parola: codice con le seguenti: testo unico;

nella rubrica del Capo III, sostituire la parola: codice con le seguenti: testo unico.

17. 96. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: o provinciale.

17. 26. Fasano

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

17. 44. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: in ambito regionale o provinciale con le seguenti: in ambito locale.

* **17. 10.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: in ambito regionale o provinciale con le seguenti: in ambito locale.

* **17. 6.** Lusetti, Carra, Gentiloni Silveri, Pasetto, Colasio, Maccanico, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: in ambito regionale o provinciale con le seguenti: in ambito locale.

* **17. 16.** Di Gioia.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: in ambito regionale o provinciale con le seguenti: in ambito locale.

* **17. 45.** Giordano.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: o provinciale.

17. 27. Fasano.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

17. 46. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: con particolare riguardo al territorio ricompreso nel parco Nazionale delle Cinque Terre.

17. 47. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso,

Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: con particolare riguardo al territorio ricompreso nel parco Nazionale presso il gruppo del Gran Paradiso nelle Alpi Graie.

17. 48. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: con particolare riguardo al territorio ricompreso nel parco Nazionale del Circeo.

17. 49. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: con particolare riguardo al territorio ricompreso nel parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

17. 50. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: con particolare riguardo al territorio ricompreso nel parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

17. 51. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: con particolare riguardo al territorio ricompreso nel parco Nazionale dei Monti Sibillini.

17. 52. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: con particolare riguardo al territorio ricompreso nel parco Nazionale della Val Grande.

17. 53. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: con particolare riguardo al territorio ricompreso nel parco Nazionale dell'Aspromonte.

17. 54. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: con particolare riguardo al territorio ricompreso nel parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

17. 55. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: con particolare riguardo al